

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 50**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

ROBERTO CENTARO

**procedimento penale n. 11798/98/A Reg. n.r. - 1787/99 Reg. GIP pendente nei suoi confronti presso il
Tribunale di Roma, per i reati di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)**

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 2000

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Roberto Centaro, con lettera in data 14 settembre 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 11798/98/A Reg. n.r. - 1787/99 Reg. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma, per i reati di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

Il senatore Centaro, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa indetta da Forza Italia e tenutasi a Roma il 9 luglio 1998 a seguito della mancata partecipazione degli esponenti di Forza Italia al convegno, organizzato a Palermo per il 9 e 10 luglio dalla suddetta Commissione parlamentare d'inchiesta, sul fenomeno del riciclaggio. Tali dichiarazioni, che venivano diffuse dalle agenzie di stampa ADN Kronos, AGI e ANSA, contenevano giudizi sull'operato di alcune procure, riferendosi in particolare allo «intollerabile metodo di indagine con cui la Procura siciliana e di Milano operano nei confronti di Silvio Berlusconi con una strategia di delegittimazione e di epurazione politica attraverso lo strumento giudiziario», nonché riferendosi alle «indagini di Palermo proprio sul riciclaggio che si fondano su dichiarazioni *de relato*» e «dimostrano un settarismo di stampo ideologico».

A seguito di tali dichiarazioni il dottor Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha presentato querela nei confronti del senatore Centaro, oltretutto dei deputati

Filippo Mancuso e Tiziana Majolo, in relazione a differenti dichiarazioni rilasciate da questi ultimi nell'ambito della medesima conferenza stampa indetta da Forza Italia.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 5 ottobre, 30 novembre e 16 dicembre 1999. Il senatore Centaro è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, nel corso della seduta del 5 ottobre 1999.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Centaro ha sottolineato che la conferenza stampa indetta da Forza Italia si proponeva di illustrare i motivi dell'assenza dei parlamentari di tale movimento politico al convegno organizzato dalla Commissione antimafia. L'interessato ha fatto presente che tale volontà di astenersi dal partecipare al convegno era stata espressa anche nell'ambito della medesima Commissione parlamentare di inchiesta e comunicata al Presidente della Commissione, senatore Del Turco, al quale lo stesso senatore Centaro aveva inviato l'8 luglio 1998 una lettera specificamente diretta a motivare la decisione dei parlamentari di Forza Italia. Il senatore Centaro ha successivamente trasmesso alla Giunta la missiva inviata al senatore Del Turco, unitamente ad altri documenti, quali alcune interrogazioni da lui presentate sul tema dei rapporti del mondo politico con l'operato di alcuni uffici giudiziari.

Dopo approfondito esame, la Giunta ha ritenuto che le dichiarazioni espresse dal senatore Centaro ricadono nella prerogativa posta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per quel che riguarda il primo dei requisiti da esso richiesti, e cioè il trattarsi di condotta che rientra nell'esercizio delle fun-

zioni parlamentari, occorre richiamare il ripetuto insegnamento della Corte Costituzionale, secondo la quale la prerogativa dell'insindacabilità «non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo». Peraltro – prosegue la Corte – la funzione parlamentare «non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto o conseguenza». E quindi il discrimine fra le dichiarazioni meramente politiche (sia pure in senso lato) e le dichiarazioni ricadenti nell'esercizio di funzioni parlamentari risiede nel «nesso funzionale» tra queste e quelle (cfr., per tutte, Corte Cost. 18 luglio 1998, n. 289).

Nel caso in questione si ricava dagli atti che il Convegno di cui si tratta era stato indetto dalla Commissione Antimafia, e quindi costituiva un'attività inerente i compiti della Commissione stessa; che esso doveva svolgersi nei giorni 9 e 10 luglio 1998; che il 7 luglio ebbe luogo una riunione del gruppo politico «Forza Italia», nella quale fu adottata la decisione di non partecipare al Convegno, quale reazione alla divulgazione di notizie da parte della Procura della Repubblica di Palermo; che l'8 luglio il senatore Centaro indirizzò una lettera al Presidente della Commissione antimafia, nella quale spiegava le ragioni di questa decisione; che il senatore Centaro agì come responsabile del gruppo di «Forza Italia» in seno alla predetta Commissione.

Se ne ricava che, essendo il Convegno stato promosso da un'articolazione parlamentare, quale la citata Commissione, la partecipazione al medesimo concretava innegabilmente un'attività parlamentare, e reciprocamente la non partecipazione dell'intero gruppo esprimeva a sua volta un comportamento rilevante sul piano parlamentare. Il comunicare questa decisione al Presidente della Commissione, da parte del responsabile del gruppo che la aveva adottata, integrava un atto di conseguente rilievo istituzionale, compiuto dal soggetto qualificato

a realizzarlo. Infine il rendere note, in una conferenza stampa immediatamente successiva, sia la decisione sia le motivazioni che la sorreggevano, integra quella divulgazione dell'attività parlamentare che, pur non potendo costituire funzione parlamentare in senso tecnico, è a questa legata dal «nesso funzionale» richiesto, secondo la sistemazione giurisprudenziale sopra ricordata.

Passando all'esame dell'altro requisito dell'articolo 68 della Costituzione, e cioè la presenza di un atteggiamento riconducibile alla nozione di «opinione», nella discussione sono state sollevate perplessità circa la gravità delle espressioni usate («intollerabile metodo di indagine... strategia di delegittimazione e di epurazione politica... settarismo di stampo ideologico»), che, traducendosi nell'accusa di intenzionale parzialità rivolta ad uffici giudiziari, si risolverebbero non solo e non tanto in opinioni, quanto nella formulazione di pesanti ed ingiustificate censure ad organi giurisdizionali, e quindi in un'esorbitanza rispetto al concetto di «opinione», per quanto latamente interpretato.

La Giunta, peraltro, ha ritenuto che una corretta lettura della nozione di «opinione», pur nella intuitiva difficoltà di giungere ad una sua definizione, debba incentrarsi sul concetto di «proposizione valutativa, della quale è possibile formulare una diversa o contraria». L'enunciato, cioè, non è fattuale ma è incardinato su un giudizio di valore, che può essere o non essere condiviso, ma che non può essere né dimostrato né falsificato.

Questo è, appunto, quanto accade nella situazione in oggetto. All'assunto che la Procura della Repubblica di Palermo sia ispirata da «una strategia di delegittimazione», e simili, si può ben contrapporre l'opinione che essa agisca esclusivamente in forza del principio di obbligatorietà dell'azione penale: ma poiché i modi di esercizio dell'azione penale recano in sé una quota ineliminabile di discrezionalità, i giudizi su questi modi non sono logicamen-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te necessitati, né controvertibili sul piano dei fatti, e perciò sono opinabili.

Va aggiunto che il concetto di opinione, così latamente inteso, non può non incontrare i limiti che l'elaborazione giurisprudenziale ha via via precisato: il giudizio non deve trasmodare in insulto gratuito, né può essere soppiantato dalla gratuita attribuzione di fatti calunniosi, vale a dire deve essere caratterizzato da quella continenza dei termini, che rende accettabile l'eventuale lesione dell'onorabilità del soggetto passivo, in quanto è lo strumento minimo per realizzare l'obiettivo.

Nel caso in questione le opinioni espresse dal senatore Centaro non eccedono tali limiti. Esse hanno bensì asprezza di toni e

perentorietà di conclusioni, ma la durezza dei termini e la crudezza della polemica sono ormai ritenute - secondo la normale giurisprudenza in materia, e sempre che non trasmodino dai confini detti ora - connotati della contesa politica, accettati quale prezzo della libertà di espressione.

Per l'insieme di queste considerazioni la Giunta propone, all'unanimità, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FASSONE, *relatore*